

Quotidiano

# Enti Locali & Pa

[Home](#) [Scadenze](#) [Codici e Norme](#) [Formazione](#)**07** Mag  
2019

HOME &gt; PERSONALE

O  
E  
L

## Doppio danno per l'assenteismo

di Ulderico Izzo

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

**TAG**[Trattamento economico](#)[Responsabilità](#)[Procedimento disciplinare](#)[Salute e sanità](#)

Per approfondire



Va condannato per danno erariale il dipendente di un'azienda sanitaria che quotidianamente, alterava il sistema di rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro, in particolare allontanandosi temporaneamente dall'ufficio di appartenenza senza motivazione, dopo aver timbrato il cartellino. Così afferma la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Basilicata, con la sentenza n. 8/2019.

**Il fatto**

La Procura Regionale del capoluogo lucano ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico, in servizio presso un'azienda sanitaria, il quale, con la sua condotta ha creato un significativo disservizio e ha creato una palese lesione all'immagine della Pubblica Amministrazione di lavoro.

Dalla verifica delle stampe dei cartellini marcatempo, infatti, è emerso che il dipendente – oltre ad essersi assentato nelle ore predette – è risultato assente ingiustificato dal lavoro – non essendo state richieste o autorizzate ferie né certificate malattie – per 10 intere giornate.

In disparte il licenziamento disciplinare e l'eventuale processo penale per truffa (cfr. Cass. Pen. n.15585/19, con la quale la magistratura contabile ha statuito una condanna per danno erariale, ravvisando la presenza di tutti gli elementi caratterizzanti la responsabilità amministrativa – patrimoniale).

**La decisione**

Per il collegio giudicante risulta evidente il danno all'immagine sulla base anche di quanto disposto dall'articolo 55 *quinquies* Dlgs 165/2001 concernente l'ipotesi di false attestazioni o certificazioni. Esso si esprime in una modalità di condotta precisamente individuata e vincolata ossia la falsa attestazione di presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero, attraverso la giustificazione dell'assenza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia.

Il comma 2 del predetto articolo 55 *quinquies*, inoltre, dispone che nei casi di cui al comma n. 1, il lavoratore, ferma la responsabilità

penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

Ne consegue una chiara specificazione di una particolare tipologia di danno all'immagine e, del pari, la tipizzazione del danno patrimoniale, in punto di determinazione dell'importo della lesione erariale (rigidamente riaccolto ai periodi nei quali si è verificato il deficit della prestazione lavorativa).

Oltre al danno all'immagine, il Collegio giudicante ha ritenuto sussistente anche un danno da disservizio scaturisce dal mancato esplicarsi della prestazione di servizi, circostanza che comporta, l'interruzione del rapporto sinallagmatico tra attività lavorativa e corresponsione stipendiali, nonché una responsabilità di risultato da intendersi come non raggiungimento del fine pubblico rinvenibile nella prestazione lavorativa, a fronte di una mancata utilità e dunque di un maggior costo sostenuto (compenso stipendiale corrisposto), del tutto ingiustificato e disutile.

È evidente nel caso di specie che la funzionalità e/o la qualità del servizio sia risultata compromessa in conseguenza della condotta illecita del dipendente, causando un decremento della produttività funzionale dell'Amministrazione con pregiudizio anche sul piano del decoro, arrecato alla complessiva organizzazione della stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---

## CORRELATI

### PERSONALE

14 Maggio 2015

**Sulla riservatezza decide il giudice ordinario**

### WELFARE E ANAGRAFE

27 Aprile 2015

**Permesso di soggiorno elettronico, albo pretorio on line e Ssn: i pareri del Garante privacy**

### WELFARE E ANAGRAFE

11 Marzo 2019

**Sangue infetto, il ministero della Salute paga per una trasfusione avvenuta nel 1968**

---

## APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24 

### **Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni: Comunicato 06/10/2018**

#### **Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018**

#### **Allegato- Contrattazione collettiva - Comparto sanità - Triennio 2016-2018**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di

Pubblica Amministrazione 24 

### **Decreto legislativo 29/05/2017, n. 95 Articolo 1 - Modifiche agli ordinamenti del personale**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e la seguente carriera» e le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»; 2) al comma 2, dopo le parole: «ai predetti ruoli» sono aggiunte le seguenti: « e

Pubblica Amministrazione 24 

### **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: Decreto ministeriale 28/11/2017 Allegato 1 - Statuto**

Capo I Disposizioni generali Art. 1 - Natura giuridica e fonti normative 1.1. È istituita in Roma la "Saint Camillus International University of Health Sciences", per brevità anche definita "UniCamillus", di seguito denominata Università, con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa. 1.2. Sono fonti normative specifiche dell'Università: a. le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge

Pubblica Amministrazione 24 

### **Regione Veneto - Giunta regionale: Delibera 14/11/2017, n. 1831 Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 17/12/2015, mediante Intesa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali,**

**veterinari ed altre professionalità sanitarie  
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ex  
art. 8 D.LGS. 30/12/1992, n. 502.  
Allegato A**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - CONTESTO  
ISTITUZIONALE/ORGANIZZATIVO Art. 1 - Quadro di riferimento 1. In  
conformità alla programmazione regionale vigente, approvata con Legge  
Regionale (L.R.) n. 23/2012, e alla riorganizzazione dell'assetto del Sistema  
Socio Sanitario Regionale (SSSR), approvata con L.R. n. 19/2016, la  
valorizzazione della persona nella sua globalità ed in rapporto ai suoi contesti  
di vita costituisce obiettivo strategico da perseguire nella

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

**Regione Piemonte - Giunta regionale: Delibera  
14/06/2018, n. 1/7022  
Approvazione del Piano triennale di  
prevenzione della corruzione per gli anni 2018-  
2020 della Regione Piemonte.  
Allegato**